



**COMUNE DI PESCARA**

## **ATTO DI DETERMINAZIONE**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 198 del 30/12/2022  
Numero del Registro generale delle determinazioni: 2814 del 30/12/2022

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO A SANATORIA. APPROVAZIONE DEL DISPOSITIVO "CRITERI E MODALITÀ PER IL CALCOLO E L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE E DEL CORRISPETTIVO DI CUI AI COMMI 2-BIS E 2-TER DELL'ARTICOLO 30-BIS DELLA L.R. N.3/2014".**

Ufficio proponente: Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

Settore proponente: **Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- il R.D.-LEGGE n. 3267 del 30 dicembre 1923 ha istituito il vincolo idrogeologico, ed il successivo regolamento di applicazione (R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926) ha sottoposto a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque (art.1);
- le aree soggette a vincolo idrogeologico sono localizzate nel territorio di tutte le province abruzzesi, principalmente nelle aree montane e collinari e possono essere boscate o non boscate. La Città di Pescara risulta vincolata per estese porzioni collinari, sia a Nord (circa 502 ettari), che a Sud (circa 120 ettari), oltre alle porzioni pianeggianti che contengono le pinete cittadine: pineta nord (oltre 35 ettari), pineta dannunziana (circa 43,5 ettari), pinetina sud (circa 8 ettari)

### Considerato che

- il Vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione;
- con il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 si sono trasferite alle Regioni le attività di sistemazione e conservazione idrogeologica, di manutenzione forestale e boschiva, nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico. Da quel momento in poi, il vincolo si viene ad inserire a pieno titolo nella disciplina urbanistica, diventando mezzo e strumento di gestione dell'intero territorio e non più limitato alla sola sfera degli interventi di tipo agrosilvo-pastorale;
- la L.R. 04.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" disciplina gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo;
- la legge sopra richiamata ha avuto una prima modificazione con la L.R. 29.12.2014 n. 50 che ha introdotto il comma 7 bis all'art. 30 "Vincolo idrogeologico" dando la possibilità di ottenere l'autorizzazione per opere già realizzate;
- con la L.R. 26.01.2017 n. 5 "Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 04.01.2014 n.3" all'art. 30 è stato aggiunto in particolare il comma 5-bis che demanda agli enti comunali il rilascio dell'autorizzazione per le aree ricadenti in zone omogenee diverse da quelle di cui all'articolo 2, lettera "E" del D.M. 1444/1968 e da quelle boscate così come definite nell'articolo 3 della medesima L.R. 3/2014;
- con la successiva L.R. 29.11.2021 n. 23 "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni" (BURAT Speciale n. 190 del 1/12/2021), e nello specifico con l'art. 37, è stato sostituito, in particolare, il comma 5-bis della Legge Regionale n.3/2014 e aggiunto l'art.5-ter che così recita: "L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per tutti gli altri casi consentiti dalla norma";
- pertanto il Comune di Pescara, così come stabilito al comma 5-ter dell'art.30 della L.R. n.3/2014, con la pubblicazione del BURAT Speciale n. 190 del 1/12/2021, è ora competente al rilascio delle autorizzazioni sul vincolo idrogeologico, non solo su tutti gli interventi da eseguire, ad eccezione di quelli sui *boschi* e sui *terreni saldi* elencati al comma 5-bis dell'art.30 della medesima L.R. n.3/2014, ma, così come stabilito al comma 2 dell'art. 30-bis della L.R. n.3/2014, anche al rilascio delle autorizzazioni sul vincolo idrogeologico c.d. "a sanatoria" per i medesimi interventi, ma già realizzati;
- l'autorizzazione è rilasciata, sia in via ordinaria che in sanatoria, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero entro lo stesso termine deve essere motivatamente negata quando gli interventi possono comportare *pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono considerate idonee ad evitare con sufficienza tale pericolo* (art.30, comma 6 della L.R. n.3/2014);
- L'autorizzazione a sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata, ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 30-bis della L.R. 3/2014, previo pagamento:
  - della **sanzione** di cui al comma 2-bis dell'articolo 30-bis della L.R. 3/2014, il cui importo è determinato con i criteri di cui all'art. 69 della L.R. 3/2014 "Sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico";
  - del **corrispettivo** di cui al comma 2-ter dell'articolo 30-bis della L.R. 3/2014, già fissato dallo stesso comma, e cioè applicando l'importo base di **euro 6,00** per metro cubo di terra o roccia movimentata, da rivalutarsi ogni cinque anni in conformità alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

### Ritenuto che:

- si rende necessario stabilire una modalità limpida e ripetibile, sintetizzata in un dispositivo dirigenziale, per il calcolo della *sanzione* e del *corrispettivo*, il cui pagamento è presupposto per il rilascio dei provvedimenti dirigenziali, nonché chiarire le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo volto all'ottenimento dell'autorizzazione sul vincolo idrogeologico, in particolare per gli interventi già realizzati;
- sono ripetibili i criteri già adottati dai Carabinieri Forestali e dal competente Servizio Regionale prima dell'entrata in vigore della legge regionale di delega ai Comuni, ovvero il criterio del *doppio del minimo favorevole* dettato dall'art. 16, comma 1 della Legge n.689/1981 "Modifiche al sistema penale" che così recita:  
*E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.*
- per tale motivo la *sanzione* sarà pari ad **euro 40,00** confermando l'importo commissionato dai Carabinieri Forestali, corrispondente al doppio del minimo previsto dall'art. 69 della L.R. n.3/2014, ove viene proposta una forbice che va da euro 20,00 ad euro 200,00, a cui occorre aggiungere **euro 6,00 per ogni metro cubo** di terra o roccia movimentata o sua frazione, sempre confermando l'importo commissionato in precedenza dai Carabinieri Forestali, importo pari al doppio del minimo previsto dal citato art. 69, la cui forchetta va da euro 3,00 ad euro 21,00;
- per *terra o roccia movimentata* si chiarisce all'art. 5, comma 3 dei *Criteri* che si intende la somma, in volume, dei movimenti terra in scavo e riporto, pertanto a titolo esemplificativo, se il volume di terreno scavato risulta riportato nel medesimo sito o altro sito oggetto della medesima istanza, il volume del terreno movimentato diventa la somma del volume scavato e del terreno riportato.

**Si evidenzia inoltre che:**

- così come stabilito dall'art. 69, comma 3 della L.R. n.3/2014, gli importi della sanzione e del corrispettivo sono raddoppiati nel caso in cui l'autorizzazione sia stata negata ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 della L.R. n.3/2014;
- così come stabilito all'art. 30-bis, comma 4 della L.R. n.3/2014, i proventi derivanti dalle *sanzioni* e dai *corrispettivi* sono introitati dal Comune e destinati, per la parte proveniente dai *corrispettivi*, alla realizzazione di opere di prevenzione e tutela dal rischio idrogeologico.

**Richiamato** il decreto Sindacale n.36 del 16.09.2022 di attribuzione all'arch. Emilia Fino dell'incarico di Dirigente del Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Richiamati:**

- la Delibera C.C. n. 20 del 04/02/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la Delibera di G.C. n. 283 del 12/04/2022 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente e relativo funzionigramma;
- il Decreto del Direttore Generale n. 23 del 27/04/2022 di approvazione della nuova microstruttura dell'Ente e relative declaratorie;
- la Delibera di G.C. n. 355 del 28/04/2022 ad oggetto "Presenza d'atto microstruttura e relative declaratorie";

**Visti:**

- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 33/2013;

**DETERMINA**

- di prendere atto di tutto quanto espresso in premessa e di approvare il documento "CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE E DEL CORRISPETTIVO DI CUI AI COMMI 2-BIS E 2-TER DELL'ARTICOLO 30-BIS DELLA L.R. n.3/2014", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa;

- di pubblicare la presente disposizione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, all'Albo Pretorio on line del Comune di Pescara e al sito internet gestito dal Settore [www.ambiente.comune.pescara.it](http://www.ambiente.comune.pescara.it), alla sezione già dedicata al vincolo idrogeologico;
- di dare atto che i *Criteri* saranno sottoposti ad aggiornamento periodico e/o a modificazioni in relazione alle indicazioni che derivano dalla sua applicazione o da modifiche normative;
- di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- di precisare che il presente atto è efficace dal momento della sua pubblicazione sull'albo on line

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

**IL DIRIGENTE**

**FINO EMILIA**

(atto sottoscritto digitalmente)